

Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla [Legge 27/12/2019, n. 160](#) e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al competente

ufficio comunale. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni contemplate dal presente articolo competono al Responsabile dell'Area cui appartiene l'**Ufficio Sviluppo Economico**. Per occupazioni temporanee da parte di ambulanti (per "ambulante" si intende far riferimento a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante) la concessione amministrativa di occupazione di spazi ed aree pubbliche è rilasciata previo verifica dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata. La concessione è rilasciata previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri, e deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante

- marca da bollo;
- spese di sopralluogo (eventuali);
- deposito cauzionale, eventualmente richiesto. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dall'atto di concessione ed è svincolata solo dopo la verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
- Importo del canone patrimoniale dovuto attraverso il sistema di pagamento PagoPa.

La riscossione del canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è in capo all'Ufficio Tributi.

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, deve essere corrisposto di norma in un'unica soluzione. Qualora l'importo superi euro 258.23, il pagamento del canone dovuto può essere effettuato, su richiesta del titolare, della concessione in due rate di eguale importo, aventi scadenza 31 marzo, 30 settembre, In questo caso il versamento totale del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le

scadenze dei versamenti al 31 marzo.

Per le occupazioni temporanee, dei titolari di concessione, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione utilizzando unicamente la piattaforma PagoPa.

Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 3.00;

Per gli “spuntisti” il pagamento deve essere effettuato in maniera anticipata. E' possibile cumulare in un unico versamento più giornate di occupazione. L'assegnazione del posteggio è subordinato alla presentazione da parte dell'operatore della ricevuta di avvenuto versamento